

Allegato 1 - Capitolato speciale di polizza Lotto 9 - Kasko

**LOTTO 9
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA KASKO
CIG: 643417405B**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente:

Consorzio 4 Basso Valdarno
Via San Martino,60 56125 Pisa (PI) C.F. P.Iva: 02127580500

e la Società assicuratrice:

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2015
Alle ore 24.00 del:	31.12.2016

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	5
Art. 2 – Altre assicurazioni	5
Art. 3 – Durata dell'assicurazione	5
Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	5
Art. 5 – Modifiche del contratto	5
Art. 6 – Aggravamento del rischio	5
Art. 7 – Diminuzione del rischio	6
Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	6
Art. 9 – Recesso in caso di sinistro	6
Art. 10 – Clausola Broker	6
Art. 11 – Oneri fiscali	7
Art. 12 – Foro competente	7
Art. 13 – Rinvio alle norme di Legge	7
Art. 14 – Clausola di revisione del prezzo	7
Art. 15 – Interpretazione del contratto	7
Art. 16 – Relazione sui sinistri	7
Art. 17 – Tracciabilità flussi finanziari	7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	8
Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione	8
Art. 19 – Delimitazione dell'Assicurazione	8
Art. 20 – Validità dell'Assicurazione	9
Art. 21 – Estensione territoriale	9
Art. 22 – Determinazione dell'ammontare dei danni	9
Art. 23 – Riparazioni – Reintegrazione in forma specifica	9
Art. 24 – Scoperti e franchigie	9
Art. 25 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.	10
Art. 26 – Obbligo di salvataggio e di conservazione	10
Art. 27 – Assicurazioni complementari	10
Art. 28 – Dolo e colpa grave	10



Art. 29 – Regolazione premio	10
Art. 30 – Diritto di surrogazione	11
SCHEDA RIEPILOGO GARANZIE PRESTATE	11

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE:	Consorzio 4 Basso Valdarno
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
ACCESSORIO:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
DEGRADO:	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante
GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
OPTIONAL:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
PROPORZIONALE:	il rapporto considerato tra capitale Garantito e valore effettivo del Bene Assicurato
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO:	la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
BROKER:	Grifo Insurance Brokers S.p.A. quale mandatario

incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 3 – Durata del Contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (uno) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016, fatta salva la possibilità per il Consorzio di ripetere l'affidamento allo stesso operatore economico di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale, nel rigoroso rispetto delle condizioni indicate dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione a condizioni da concordare tra le parti, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2015 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro liquidato nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A..

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A., e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 13 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 14 – Clausola di revisione del prezzo

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art. 44 comma 4 della Legge N°724 del 23/12/1994.

Art. 15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 16 – Relazione sui sinistri

La Società s'impegna a fornire quadrimestralmente al Broker i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi dell'Assicurato, del mezzo coinvolto, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla richiesta del broker o del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.



Art. 17 – Tracciabilità flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A., esclusi quelli di proprietà del contraente, che i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori a utilizzano in occasione di missioni o per adempimento di servizio, conseguenti alla stato di reperibilità o per trasferimenti, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione (garanzia kasko);
- incendio;
- furto, consumato o tentato;
- furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati;
- rapina, consumata o tentata;
- estorsione;
- frane, smottamenti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine (eventi atmosferici);
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi socio-politici).

Art. 19 – Delimitazione dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di **€ 50.000,00 per mezzo di trasporto**, con applicazione di scoperti e franchigie per mezzo di trasporto nei termini previsti all'art. 24, fermo restando che l'importo del danno non potrà essere, in ogni caso, superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro, in base al valore espresso da Eurotax giallo.

L'Assicurazione è prestata inoltre, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00**, per le spese che l'Assicurato dovesse sostenere, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per il recupero e l'eventuale rimorchio del mezzo di trasporto dal luogo del sinistro a quello indicato dal conducente e/o dall'intestatario al P.R.A. del mezzo di trasporto, ovvero al luogo indicato dall'autorità competente intervenuta, nonché per la custodia del mezzo di trasporto.

L'Assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per missione o adempimento di servizio, reperibilità o trasferimenti.

Non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, ancorché, detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- determinati o agevolati da dolo del conducente o del Contraente;
- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché, agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatasi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 20 – Validità dell'Assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni, gli adempimenti di servizio, la reperibilità e i trasferimenti siano regolarmente autorizzati;
- b) che le missioni, gli adempimenti di servizio, la reperibilità e i trasferimenti siano registrati dalla Contraente e tenuti costantemente aggiornati;
- c) che nelle registrazioni siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - 1) generalità dei dipendenti, degli amministratori e del Segretario/Direttore Generale;
 - 2) targa del mezzo di trasporto;
 - 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione, dell'adempimento di servizio, della reperibilità e dei trasferimenti;
 - 4) percorrenza chilometrica.
- d) che la Contraente fornisca, a richiesta della Compagnia di Assicurazione, la scheda dell'assicurato, indicante le generalità di quest'ultimo, nonché il tipo, modello, targa, data di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- e) che la denuncia del sinistro contenga in allegato la fotocopia della patente di guida dell'assicurato.

Art. 21 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'U.E. e dell'Europa.

Art. 22 – Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ed a tal fine si specifica che l'assicurato dovrà trasmettere regolare fattura o copia conforme all'originale, alla Compagnia di assicurazioni.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Art. 23 – Riparazioni – Reintegrazione in forma specifica

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, a condizione che le riparazioni vengano eseguite da carrozzerie autorizzate dalla casa costruttrice; in mancanza la Compagnia deve far eseguire le riparazioni da carrozzerie convenzionate o abitualmente usate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 24 – Scoperti e Franchigie

In caso di sinistro la Compagnia provvederà ad accertare il danno ed a liquidarne l'intero importo all'assicurato, senza dedurre gli scoperti e le franchigie di seguito indicati e ciò anche per i danni non superiori per valore agli scoperti e/o alle franchigie stesse.

Scoperti e franchigie da applicare in caso di sinistro che rimarranno a totale carico della Contraente:

- incendio, furto (consumato o tentato), rapina (consumata o tentata) ed estorsione: nessuna franchigia;
- furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati: scoperto **5 %** con il minimo di **€ 250,00**;
- eventi atmosferici: scoperto **5 %** con il minimo di **€ 250,00**;
- eventi socio-politici: scoperto **5 %** con il minimo di **€ 250,00**;
- garanzia kasko: scoperto **10 %** con il minimo di **€ 300,00**.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Compagnia invierà alla Contraente la richiesta cumulativa di rimborso degli importi anticipati per scoperti e/o franchigie, corredata dalla documentazione relativa. La Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 25 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo tramite accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede, nonostante invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato, sin d'ora, conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo lui spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Compagnia si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione.

Art. 26 – Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 27 – Assicurazioni complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico della Contraente (scoperto, franchigie e simili).

Art. 28 – Dolo e colpa grave

L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo della Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Sono invece compresi i danni avvenuti a seguito di colpa grave del conducente del veicolo.

Art. 29 – Regolazione premio

Il Premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di **Km 30.000** viene provvisoriamente stabilito in **€ 3.333,33**, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio lordo convenuto di **€ 0,11** a chilometro.

Poiché, il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale dell'assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Compagnia i dati consuntivi. In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Compagnia il dato consuntivo delle missioni autorizzate e dei chilometri percorsi dagli assicurati nel corso del periodo di osservazione desunto dall'apposito registro. Le differenze attive, a favore della Compagnia, dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice da parte della Contraente, che dovrà essere spedita dalla Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione dei suddetti dati. Non è prevista la regolazione premio negativa.

Alla scadenza annuale del contratto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 30 – Diritto di Surrogazione

La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente, debitamente autorizzato alla guida del veicolo, e dei trasportati.

RIEPILOGO GARANZIE PRESTATE

GARANZIE	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	LIMITE D'INDENNIZZO
Incendio, furto rapina ed estorsione	-	€ 50.000,00
furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati	scoperto 5% minimo € 250,00	€ 20.000,00
eventi atmosferici	scoperto 5% minimo € 250,00	€ 50.000,00
eventi socio-politici	scoperto 5% minimo € 250,00	€ 50.000,00
Kasko	scoperto 10% minimo € 300,00	€ 50.000,00